

STATUTO UFFICIALE CONFEDERAZIONE C.S.L.E

Titolo 1: COSTITUZIONE OBIETTIVI ADESIONI
ART.1

L'organizzazione sindacale C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) fonda l'Organizzazione Sindacale Lavoratori Europei, in seguito indicata con la sigla C.S.L.E., con sede provvisoria in Napoli, Via Armando Diaz, 8, e in essa agiscono in qualità di soci fondatori. Confederazione C.S.L.E e potranno confluire i Sindacati autonomi e di base, le Associazioni di lavoratori in servizio ed in quiescenza che operano nelle varie realtà produttive del paese, secondo le norme stabilite nel presente statuto. I suddetti soci fondatori della Confederazione C.S.L.E, possono mantenere le proprie strutture organizzative salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente statuto. Le modalità di adesione sono stabilite con deliberazione della Segreteria Generale e ratificate con atto del Consiglio Generale.della Confederazione C.S.L.E rappresenta, in modo unitario, le Associazioni e OO/SS autonome e di base di ogni categoria, classe e professione, che liberamente agiscono per la tutela degli interessi sia nell'ambito del lavoro che nell'ambito sociale. L'azione sindacale è libera e indipendente dai condizionamenti ideologici e dagli interessi dei partiti politici. Principi fondamentali dellla Confederazione C.S.L.E sono: 1)La libera espressione di opinione; 2)L'esercizio della democrazia e della libertà d'organizzazione nell'osservanza dei principi e degli obiettivi dell'Associazioni; 3)Il riconoscimento della persona umana indipendentemente dalle sue convinzioni politiche o religiose e dalla sua estrazione sociale, contro ogni forma di discriminazione di sesso, di razza e di cittadinanza. La Confederazione C.S.L.E sostiene e promuove la partecipazione diretta dei lavoratori alla vita del sindacato attraverso: A)la costituzione delle rappresentanze sui luoghi di lavoro nel rispetto delle loro scadenze naturali; B)la partecipazione al Congresso dei delegati secondo le modalità previste dal presente statuto; C) il referendum per la ratifica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di Settore o Aziendali.

ART. 2

Nella dinamica evolutiva del mondo del lavoro e della struttura sociale moderna, scopo principale della Confederazione C.S.L.E è l'affermazione dello stato di diritto nell'azione dell'organizzazione sindacale e nella formazione delle relazioni industriali per affermare la centralità del lavoro e del lavoratore stesso, come fattore prioritario della produzione a difesa del territorio, dell'ambiente e degli interessi generali della collettività. La Confederazione C.S.L.E è un'Associazione sindacale democratica, modernamente evolutiva, socialmente impegnata e non ha scopi di lucro. La Confederazione C.S.L.E è strutturata in Comparti. Essa si prefigge di: 1) Tutelare i diritti dei lavoratori, in servizio ed in quiescenza;2) Realizzare le aspirazioni di miglioramento professionale, economico e sociale nel quadro di un giusto ed equilibrato elevamento dellecondizioni generali dei lavoratori; 3) Promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e delle condizioni ambientali del lavoro; 4) Organizzare i lavoratori al fine di rafforzarne le capacità di tutela contrattuale e le prerogative professionali; 5) Organizzare i lavoratori in quiescenza al fine di rafforzare la loro tutela economica in un contesto di equilibrato "Stato Sociale" che assicuri pari dignità e tutela a tutte le generazioni, quale unica vera condizione del vivere insieme, del futuro generazionale, della cultura delle radici; 6) Accrescere in generale il ruolo dei lavoratori nei processi di produzione, anche ove i sistemi di relazioni industriali siano basati sulla partecipazione e sul coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte aziendali; 7) Promuovere ricerche e soluzioni per i vari settori; 8) Perseguire l'obiettivo di solidarietà e di cooperazione con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali degli altri Paesi, al fine di sviluppare e sostenere, presso le istituzioni nazionali ed internazionali, una piattaforma di garanzie minime riguardanti, la sicurezza, gli orari e i requisiti professionali; 9) Costituire una propria rete organizzativa a livello nazionale e territoriale a supporto della propria azione; 10) Sottoscrivere accordi e protocolli in materia di politica economica e sociale; 11) Stipulare contratti collettivi e integrativi di lavoro congiuntamente con i sindacati interessati.

Ferma restando l'autonomia decisionale e di contrattazione delle singole OO.SS. per i rispettivi ambiti di rappresentanza esercitata nella sintesi unitaria della Confederazione C.S.L.E per quanto concerne il pubblico impiego, la Confederazione C.S.L.E si prefigge di: 1) Intervenire in sede di formazione; 2) Vigilare a garanzia che i contratti di lavoro non contengano clausole discriminatorie che penalizzano il personale in quiescenza. La Confederazione C.S.L.E, s'impegna a rispettare le norme di autoregolamentazione e gli accordi sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero ai sensi della legge. Ove, all'atto dell'adesione, sussistessero norme in contrasto con il presente statuto, le Associazioni e/o OO.SS. aderenti dovranno armonizzare i loro statuti alla prima assise congressuale utile. Le associazioni e le OO.SS. aderenti alla Confederazione C.S.L.E oltre a svolgere la propria attività a livello nazionale, s'impegnano ad ampliare il quadro di riferimento interno verso l'Europa. La Confederazione C.S.L.E si costituisce quale struttura di rappresentanza delle associazioni e/o OO/SS. aderenti, di fronte alle istituzioni centrali della U.E. e degli organismi internazionali riconosciuti, nonché quale referente per le istituzioni nazionali, regionali e territoriali dello Stato Italiano e del sistema delle imprese. La Confederazione C.S.L.E può aderire a organizzazioni europee/internazionali del lavoro che abbiano caratteristiche e finalità coerenti con il presente Statuto. L'ASSO PUBBLICO IMPIEGO è particolarmente attenta alle evoluzioni che interessano le organizzazioni sindacali internazionali, per una più attiva e diretta partecipazione nei processi decisionali di sviluppo, sia di carattere economico che sociale in particolare dell'Unione Europea. La Confederazione C.S.L.E intende inoltre promuovere la costituzione e l'organizzazione di strutture associative (Società, Enti, Fondazioni e gruppi di volontariato ecc.) le cui finalità vanno ricercate non solo nella difesa dei diritti individuali e collettivi, ma anche nella promozione della solidarietà e della mutualità, nello sviluppo delle attività culturali, ricreative, divulgative e di sostegno sociale e nelle attività di assistenza patrocinante e fiscale, nonché corsi di formazione e di promozione professionale.

ART. 4

I contributi associativi alla Confederazione C.S.L.E sono stabiliti in cifra fissa per ogni singolo iscritto ai sindacati che vi aderiscono. In via transitoria restano ferme le aliquote d'iscrizione utilizzate dai singoli sindacati. Con la convocazione del primo Congresso utile, le aliquote d'iscrizione ai singoli sindacati appartenenti alla stessa area contrattuale, dovrà essere armonizzata La definizione o variazione della quota associativa è demandata al Consiglio Generale. I contributi così stabiliti devono essere versati mensilmente dai Sindacati aderenti alla Confederazione C.S.L.E sono obbligati a fornire alla Segreteria Generale: 1) gli elenchi degli associati ed a consentirne, con clausola liberatoria; 2) l'utilizzo per il trattamento dei relativi dati nel rispetto della leggen.675/97; 3) copia degli statuti vigenti; 4) i verbali delle ultime elezioni dei delegati eletti nei luoghi di lavoro.

I dati richiesti sono necessari per stabilire la rappresentatività negli organi statutari e per stabilire i meccanismi di votazione degli organi deliberanti. L'ingiustificata mancata trasmissione dei dati e dei contributi economici fa decadere il diritto di voto nell'ASSO PUBBLICO IMPIEGO.

ART. 5

Nel quadro della necessaria sintesi unitaria, possono associarsi, con procedure tra esse convenute, organizzazioni sindacali e/o associazioni professionali, operanti nella stessa area contrattuale e rappresentative di medesime professionalità. Tali organizzazioni hanno l'obbligo di favorire il processo di fusione associativa, inizialmente, anche tramite forme di coordinamento organizzativo. Nel caso in cui le domande di adesione non siano esibite tramite le organizzazioni già inserite nela Confederazione C.S.L.E, ogni questione di carattere organizzativo e rappresentativo derivante dalla richiesta di adesione, è affidata alla Segreteria Generale della Confederazione C.S.L.E, la quale, nella valutazione delle richieste, dovrà attenersi al parere espresso dalle omologhe organizzazioni sindacali, già aderenti alla . Confederazione C.S.L.E I rappresentanti delle organizzazioni che aderiranno successivamente alla Confederazione C.S.L.E potranno essere cooptati dalla Direzione Nazionale, in attesa della ratifica congressuale, limitatamente agli organismi del Consiglio Generale e della Direzione Nazionale con i criteri previsti dal presente Statuto. La Segreteria Generale, in particolari casi, in settori lavorativi ove sussistano oggettive difficoltà organizzative, nel quadro di un disegno di sintesi associativa, può deliberare l'adesione diretta dei lavoratori alla Confederazione C.S.L.E attenendosi al parere espresso dalle omologhe

organizzazioni sindacali, già aderenti alla Confederazione C.S.L.E. Tutte le strutture, anche territoriali, che intendono associarsi debbono impegnarsi all'osservanza del presente Statuto e condividerne i principi e le finalità.

Titolo 3. - RESPONSABILITA' - ORGANI, REGOLE E COMPETENZE

ART. 6: Responsabilità

La Confederazione C.S.L.E nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale, nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 7: Elettività delle cariche

Le cariche sociali all'interno della Confederazione C.S.L.E sono determinate da pluralità di consensi, espressi mediante votazioni, regolate con norme stabilite dalla Segreteria Generale, cui tutti gli associati, in regola con i pagamenti ed i contributi associativi, hanno diritto di partecipare. Gli associati aventi diritto a partecipare all'assemblea per eleggere i delegati e le cariche sociali, devono essere utilmente informati.

ART. 8: Organizzazione

La struttura organizzativa della Confederazione C.S.L.E promuove il coinvolgimento alle attività sindacali tra le associazioni aderenti, a livello nazionale e territoriale. Indica le strategie e definisce le linee guida delle politiche sindacali.

ART. 9: Organi

Sono Organi Nazionali della Confederazione C.S.L.E: il Congresso Nazionale - il Consiglio Generale - la Direzione Nazionale - la Segreteria Generale - il Segretario Generale - il Collegio dei Sindaci - il Collegio dei Probiviri.

ART. 10: Congresso Nazionale

Il Congresso è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Esso esamina l'azione svolta dal Consiglio Generale, determina l'indirizzo generale della Confederazione C.S.L.E per la tutela dei diritti dei lavoratori e per le politiche sociali ed economiche che hanno incidenza sui processi di sistema. Il Congresso Nazionale ha facoltà di modificare lo statuto con deliberazioni approvate a maggioranza qualificata di due terzi del Congresso. Il Congresso Nazionale è composto:1) dai delegati di diritto (componenti il Consiglio Generale uscente) con voto consultivo; 2)dai delegati eletti con modalità e criteri previsti dal regolamento congressuale approvato dalla Direzione Nazionale.

Il Congresso Nazionale elegge il Consiglio Generale, la Segreteria Generale, i membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri. Il Congresso Nazionale è convocato dalla Direzione Nazionale su proposta della Segreteria Generale, con cadenza ordinaria ogni quattro anni. In via straordinaria è convocato dalla Direzione Nazionale su richiesta del 50% più uno dei componenti il Consiglio Generale.

ART. 11: Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è il massimo organo deliberante tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un rappresentante nazionale di ciascuno dei sindacati aderenti, dai Segretari Regionali e delle province di Bolzano e Trento della Confederazione C.S.L.E e da un ulteriore numero di Consiglieri fissato in rapporto di uno ogni cinquecento iscritti alla Confederazione C.S.L.E o frazione di cinquecento da assegnare con il sistema dei maggiori resti in campo nazionale.

Il Consiglio Generale definisce i programmi e le direttive di politica sindacale sulla scorta degli indirizzi stabiliti dal Congresso e per il coordinamento delle strutture nazionali e territoriali della Confederazione C.S.L.E. Il Consiglio Generale: 1) approva il bilancio consuntivo; 2) delibera sull'utilizzo dei contributi e delle proprie quote associative. Ferma restando la verifica referendaria a cui vanno sottoposti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di Settore e Aziendali, il Consiglio Generale ratifica gli accordi interdisciplinari, i protocolli ministeriali, le convenzioni nazionali ed internazionali e le deliberazioni assunte in via d'urgenza dalla Direzione Nazionale. Il Consiglio Generale è convocato dalla Segreteria Generale in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, su richiesta del 50% più uno della Direzione Nazionale. Il Consiglio Generale è convocato dalla Segreteria Generale. Può essere autoconvocato su iniziativa del 50% dei suoi componenti. Dell'autoconvocazione, deve comunque essere data comunicazione formale a tutti i membri del Consiglio Generale.

ART. 12: Direzione Nazionale.

E' l'organo responsabile dell'attuazione degli orientamenti deliberati dal Congresso. La Direzione Nazionale: 1) approva il bilancio di previsione annuale della Confederazione C.S.L.E; 2) approva il regolamento congressuale; 3) delibera su eventuali contributi

associativi a carattere straordinario; 4) affida gli incarichi di organizzazione; 5) nomina i componenti di commissioni tecniche interne ed esterne alla federazione; 6) conferisce incarichi tecnici all'interno della Confederazione C.S.L.E; 7) designa rappresentanti della Confederazione C.S.L.E negli organi istituzionali a carattere generale; 8) delibera le norme di amministrazione e di organizzazione della Confederazione C.S.L.E; 9) convoca il Congresso ordinario e straordinario, fissandone la data; - stabilisce norme e modalità attuative dei Congressi Regionali.

La Direzione Nazionale è composta dal Presidente o Segretario o Coordinatore delle singole organizzazioni aderenti o loro sostituti statutariamente riconosciuti. La Direzione Nazionale s'intende legalmente riunita quando siano presenti i 2/3 dei suoi componenti. Essa è presieduta dal Segretario Generale ed è tenuta a raggiungere decisioni di sintesi unitarie e coerenti con l'indirizzo del Congresso e del Consiglio Generale, adottando deliberazioni con maggioranza dei 4/5 dei presenti..

ART. 13: Segreteria Generale

E' l'organo che adotta collegialmente le decisioni necessarie per l'attuazione degli orientamenti stabiliti dal Congresso, dalle direttive del Consiglio Generale e dalla Direzione Nazionale. La Segreteria Generale predispone il bilancio consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio Generale. Essa promuove e coordina l'attività organizzativa. Opera la contrattazione su temi di ordine generale. Assiste, i responsabili delle singole associazioni e organizzazioni sindacali nazionali nelle relazioni industriali. Assolve le funzioni di composizione unitaria per le problematiche interne all'ASSO PUBBLICO IMPIEGO. La Segreteria Generale è composta da 5 (cinque) membri eletti dal Congresso Nazionale. La Segreteria Generale è l'organo di rappresentanza della Confederazione C.S.L.E

ART. 14: Segretario Generale

Il Segretario Generale è il rappresentante legale della Confederazione C.S.L.E. E' il coordinatore della Segreteria Generale e guida la delegazione della Confederazione C.S.L.E nelle trattative e negli incontri con le istituzioni e con le controparti. Firma gli accordi ed i protocolli con le istituzioni, nonché i contratti collettivi ed integrativi unitamente ai sindacati interessati.

ART. 15: Collegio dei Sindaci

E' l'organo di controllo amministrativo della Confederazione C.S.L.E . Esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite delle risorse economiche operando secondo le disposizioni legislative in vigore. E' composto da cinque membri, tre effettivi che tra loro nominano il Presidente, e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nell'arco del mandato congressuale. Il Regolamento di funzionamento dell'Organo è approntato dalla Segreteria Generale e approvato dalla Direzione Nazionale. In fase di prima applicazione del presente statuto, la nomina dell'organo avviene con nomina dell'Assemblea Costituente. I membri del Collegio dei Sindaci non possono rivestire altre cariche sociali all'interno della Confederazione C.S.L.E sia a livello nazionale sia a livello territoriale ne rivestire lo stesso incarico all'interno dell'organizzazione sindacale di provenienza.

ART. 16: Collegio dei Probiviri

E' l'organo di garanzia statutaria e giurisdizionale interna. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale. Con votazione interna all'organo viene eletto il Presidente. Il regolamento di funzionamento dell'Organo è predisposto dalla Segreteria Generale e approvato dalla Direzione Nazionale. In fase di prima applicazione i componenti dell'organo sono nominati dall'Assemblea Costituente. La funzione di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con altri incarichi sindacali in organismi a livello nazionale e territoriale dell'ASSO PUBBLICO IMPIEGO.

ART. 17: Organi territoriali

La Confederazione C.S.L.E è organizzata sul territorio, per ogni Regione o Provincia a statuto speciale. I Segretari Regionali della Confederazione C.S.L.E rappresentano l'Organizzazione nei rapporti con le rispettive istituzioni regionali e provinciali e, congiuntamente ai rappresentanti dei sindacati interessati, con le aziende locali e con le articolazioni locali delle aziende nazionali. Sono Organi della Confederazione C.S.L.E regionale: 1) Il Congresso Regionale; 2) Il Consiglio Regionale; 3) La Direzione Regionale; 4) La Segreteria Regionale; 5) Il Segretario Regionale; 6)) Il Collegio dei Sindaci.

Norma transitoria

In fase di prima attivazione degli organi regionali, in attesa dello svolgimento dei congressi regionali, allo scopo di assegnare la responsabilità della rappresentanza sindacale presso le istituzioni territoriali, la Direzione Nazionale nomina le Segreterie Regionali della Confederazione C.S.L.E O secondo criteri che offrano le migliori garanzie organizzative e/o di presenza sul territorio.

ART. 18: Congresso Regionale

Il Congresso è il massimo organo deliberante della Confederazione C.S.L.E a livello regionale. Esso esamina l'azione svolta dal Consiglio Regionale. Determina l'indirizzo della Confederazione C.S.L.E nelle politiche che riguardano la mobilità regionale e

nazionale nell'ambito della formazione dei Piani regionali per la programmazione dei servizi sulla base delle verifiche dei flussi e dei bacino di traffico. Determina altresì, di concerto con la struttura nazionale, l'indirizzo per le politiche a tutela dell'occupazione e della sicurezza sui posti di lavoro. Il Congresso Regionale è composto:1) dai delegati di diritto (componenti il Consiglio Regionale uscente) con voto consultivo; 2) dai delegati eletti con modalità e criteri previsti dal regolamento congressuale approvato dalla Direzione Nazionale. Il Congresso Regionale elegge: 1) il Consiglio Regionale; 2) la Segreteria Regionale; 3) il Collegio dei Sindaci; 4) i Delegati al Congresso Nazionale. Il Congresso Regionale è convocato dalla Direzione Regionale su proposta della Segreteria Regionale, con cadenza ordinaria ogni quattro anni. In via straordinaria è convocato dalla Direzione Regionale su richiesta del 50% più uno dei componenti il Consiglio Regionale. I delegati al Congresso Regionale, per i quali è obbligatoria l'iscrizione alla Confederazione C.S.L.E, vengono eletti attraverso apposite elezioni aperte a tutti i lavoratori, da tenersi nei luoghi di lavoro, su liste predisposte dalla Segreteria Regionale, secondo modalità che sono stabilite dalla Direzione Nazionale. Le liste elettorali debbono garantire democrazia e trasparenza ed essere composte da un numero di candidati almeno doppio rispetto ai delegati da eleggere.

ART. 19: Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è il massimo organo deliberante a livello regionale tra un Congresso e l'altro. Esso è composto dai rappresentanti regionali dei sindacati aderenti, dai Segretari Provinciali della Confederazione C.S.L.E e da un ulteriore numero di Consiglieri fissato in rapporto di uno ogni 250 (duecentocinquanta) iscritti alla Confederazione C.S.L.E o frazione di tale quorum da attribuire applicando il sistema dei maggiori resti a livello regionale. Il Consiglio Regionale definisce i programmi e le direttive di politica sindacale sulla scorta degli indirizzi stabiliti dal Congresso e le linee per l'organizzazione ed il coordinamento delle strutture territoriali della Confederazione C.S.L.E Il Consiglio regionale: 1) approva il bilancio consuntivo predisposto dalla Segreteria Regionale; 2) delibera sull'utilizzo dei contributi e delle proprie risorse finanziarie. Fermo restando la verifica referendaria a cui vanno sottoposti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di Settore e Aziendali, il Consiglio Regionale ratifica gli accordi interdisciplinari, i protocolli ministeriali, le convenzioni regionali ed interregionali e le deliberazioni assunte in via d'urgenza dalla Direzione Regionale. Il Consiglio Regionale è convocato dalla Segreteria Regionale in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, su richiesta del 50% più uno della Direzione Regionale. Il Consiglio Regionale può autoconvocarsi su iniziativa del 50% dei suoi componenti. Dell'autoconvocazione deve comunque essere data comunicazione formale a tutti i membri del Consiglio Regionale.

ART. 20: Direzione Regionale

E' l'organo responsabile dell'attuazione degli orientamenti deliberati dal Congresso. La Direzione Regionale: 1) approva il bilancio regionale di previsione annuale della Confederazione C.S.L.E; 2) delibera su eventuali contributi associativi a carattere straordinario; 3) affida gli incarichi di organizzazione; 4) nomina i componenti di commissioni tecniche interne ed esterne alla Confederazione C.S.L.E regionale; 5) conferisce incarichi tecnici all'interno all'ASSO PUBBLICO IMPIEGO regionale; 6) designa rappresentanti dell'ASSO PUBBLICO IMPIEGO negli organi istituzionali a carattere regionale; 7) convoca il Congresso ordinario e straordinario, fissandone la data; 8) stabilisce norme e modalità per la formazione delle strutture provinciali. La Direzione Regionale è composta dal Presidente o Segretario o Coordinatore delle singole organizzazioni aderenti o loro sostituti statutariamente riconosciuti. La Direzione Regionale s'intende legalmente riunita quando siano presenti i 2/3 dei suoi componenti. Essa è presieduta dal Segretario Regionale ed è tenuta a raggiungere decisioni di sintesi unitarie e coerenti con l'indirizzo del Congresso e del Consiglio Regionale, adottando deliberazioni con maggioranza dei 4/5 dei presenti.

ART. 21: Segreteria Regionale

E' l'organo che adotta collegialmente le decisioni necessarie per l'attuazione degli orientamenti stabiliti dal Congresso, dalle direttive del Consiglio Regionale e della Direzione Regionale. La Segreteria Regionale predispone il bilancio consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio Regionale. Essa promuove e coordina l'attività organizzativa. Opera la contrattazione su temi di ordine generale di livello regionale, in accordo alle politiche generali stabilite dagli organismi nazionali. Assiste i responsabili delle singole Associazioni e organizzazioni sindacali regionali nelle relazioni industriali. Assolve le funzioni di composizione unitaria per le problematiche interne all'ASSO PUBBLICO IMPIEGO. La Segreteria Regionale è composta da 6 (sei) membri eletti dal Consiglio Regionale. Norma Transitoria In via transitoria, la Segreteria Regionale, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto, è nominata dalla Direzione Nazionale alla prima riunione utile successiva all'Assemblea Costituente. La Segreteria Regionale è l'organo di rappresentanza della Confederazione C.S.L.E a livello regionale. Al suo interno, a rotazione, con la cadenza stabilita dal Consiglio Regionale uno dei suoi componenti assume la funzione di Segretario Regionale nell'ordine stabilito dal Consiglio Regionale.

" Segretario Regionale è il rappresentante legale dela Confederazione C.S.L.E regionale. Coordina la Segreteria Regionale e guida la delegazione della Confederazione C.S.L.E nelle trattative e negli incontri con le istituzioni e con le controparti a livello regionale ed interregionale. Firma i protocolli con le istituzioni nonché accordi territoriali unitamente ai sindacati interessati.

ART. 23: Collegio Regionale dei Sindaci

E' l'organo di controllo amministrativo dell'ASSO PUBBLICO IMPIEGO a livello regionale. Esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite delle risorse economiche operando secondo le disposizioni legislative in vigore. E' composto da 5 membri, 3 effettivi che tra loro nominano il Presidente, e 2 supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nell'arco del mandato congressuale. (**)

(**) Norma Transitoria

In via transitoria, la Segreteria Regionale, i sensi dell'art.17 del presente statuto, sono nominati dalla Direzione Nazionale su delega dell'Assemblea Costituente.

Il Regolamento di funzionamento dell'Organo è approntato dalla Segreteria Generale e approvato dalla Direzione Nazionale. I membri del Collegio dei Sindaci non possono rivestire altre cariche sociali all'interno della Confederazione C.S.L.E sia a livello nazionale sia a livello territoriale ne rivestire lo stesso incarico all'interno del sindacato di provenienza.

TITOLO 4 - FINANZA E PATRIMONIO

ART. 24

Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote sociali. Altre eventuali contribuzioni versate da soci e/o persone fisiche o giuridiche, finalizzate al perseguimento delle finalità e all'attività organizzativa dell'ASSO PUBBLICO IMPIEGO, costituiscono le entrate straordinarie. Fino a quando la Confederazione C.S.L.E non viene dichiarata disciolta, secondo le procedure previste dal presente statuto, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere la divisione dei fondi comuni e del patrimonio, ne pretendere, in caso di recesso associativo, quota alcuna a qualsiasi titolo anche sotto forma di contribuzioni versate. Il Consiglio Generale stabilisce l'utilizzazione delle quote sociali della Confederazione C.S.L.E con criteri volti a garantire la funzionalità e l'efficienza dei singoli organi statutari. La Segreteria Generale predispone il regolamento attuativo e le norme finanziarie interne. La funzione di tesoriere, cui spetta la firma degli atti amministrativi e finanziari congiuntamente al Segretario Generale, viene svolta a rotazione, tra i componenti del Consiglio Generale, secondo modalità e cadenze fissate dallo stesso.

TITOLO 5 - SCIOGLIMENTO E MODIFICHE STATUTARIE

ART. 25

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate in sede di Congresso nazionale della Confederazione C.S.L.E Le proposte di modifica possono essere avanzate: 1) dal Congresso Nazionale su richiesta sottoscritta del 20% dei delegati aventi diritto; 2) dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3; 3) tramite mozioni presentate da almeno un terzo delle Segreterie Regionali su deliberazioni assunte dai propri organismi direttivi con maggioranze dei due terzi dei loro componenti statutariamente riconosciuti. Le proposte di modifica debbono essere inoltrate alla Segreteria Generale almeno trenta giorni prima del Congresso Nazionale.

ART. 26

Lo scioglimento della Confederazione C.S.L.E può essere pronunciato esclusivamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati. Nel caso di scioglimento è lo stesso Congresso che delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio e delle risorse finanziarie della Confederazione C.S.L.E

ART. 27

Gli statuti delle singole associazioni aderenti alla Confederazione C.S.L.E non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto. Al verificarsi di tale anomala condizione, in attesa dell'armonizzazione statutaria che dovrà essere effettuata con il primo congresso nazionale utile, tale norma dovrà considerarsi nulla. Pertanto in caso di contrasto tra la norma statutaria prevista dallo statuto dell'associazione aderente all'ASSO PUBBLICO IMPIEGO e lo statuto di quest'ultima, prevale la norma statutaria della Confederazione C.S.L.E.

ART. 28: Norma Transitoria

L'Assemblea Costituente, constatata la presenza legittima delle OO.SS. aderenti come elencate nell'articolo uno del presente statuto, con voto democratico esercitato nel rispetto delle norme del presente statuto, elegge: a) i Consiglieri Generali nella

composizione e con la ripartizione stabilite nel prospetto allegato al presente statuto; b) il Collegio dei Sindaci; c) il Collegio dei Probiviri; d) la Segreteria Generale. Stabilisce che la cadenza della nomina del Segretario Generale è fissata in quattro anni.

L'Assemblea Costituente delega:

la Direzione Nazionale per le competenze di cui agli artt.12,17, 21 e 23; la Direzione Nazionale per la fissazione della scadenza del primo congresso nazionale che dovrà svolgersi entro la primavera del 2024.

L'Assemblea Costituente approva.

Napoli, 7 Aprile 2020

L'UFFICIO di PRESIDENZA
ASSEMBLEA COSTITUENTE della Confederazione C.L.S.E

hut he